DISPOSIZIONI PER L'INTRODUZIONE DELL'EURO NELL'ORDINAMENTO NAZIONALE

Art. 52-quater

Falsificazione di banconote e monete in euro non aventi corso legale

Agli effetti della legge penale, alle monete aventi corso legale nello Stato sono equiparate le banconote e le monete metalliche in euro che ancora non hanno corso legale, nonche' i valori di bollo espressi in moneta euro non aventi ancora corso legale. L'equiparazione stabilita dal comma 1 ha efficacia per i reati commessi prima del 1 gennaio 2002. Per i delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 456, 457, 459, 460, 461 e 464 del codice penale commessi entro la data di cui al comma 2, le pene rispettivamente stabilite sono diminuite di un terzo, salvo che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente a tale data.

Versione in vigore dal 27 settembre 2001, tuttora in vigore · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale
Estremi	Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213
Titolo	IX — Disposizioni a tutela delle banconote e monete metalliche in euro non aventi corso legale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 luglio 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-213-1998/art-52-quater-falsificazione-di-banconote-e-monete-in-euro-non-aventi-corso-legale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it